N. R.G. 26202/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione XIV Civile – Specializzata in materia di Impresa A

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Silvia Giani — Presidente

dott. Idamaria Chieffo — Giudice Relatore

dott. Edmondo Tota — Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **26202/2021** promossa da:

[redacted] (C.F. [redacted]), [redacted] (C.F. [redacted]), [redacted] (C.F. [redacted]), e [redacted] (C.F. [redacted]), tutti rappresentati e difesi dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in [redacted];

- parte attrice

contro

[redacted] **SPV S.R.L.** (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. GIORGIO SEGNANA, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 47 20122 MILANO presso lo studio del predetto difensore

Oggetto: violazione art. 2 l. 287/1990

CONCLUSIONI

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 418dd72f22333b25
Firmato Da: IDAMARIA CHIEFFO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11ae4727a2ea26be2baffbe61986ed81
Firmato Da: EMILIA FALCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3372a7f3db96a5052ee8a8b82cd4365b

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

onclusioni nell'interesse degli attori:

"*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico Designato, premessa ogni necessaria declaratoria del caso e di legge, dato atto delle eccezioni e delle contestazioni sollevate da parte attrice opponente, che devono ritenersi assorbenti:*

Nel merito:

1. Per tutti i motivi essenziali dedotti nella parte narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento del 03.06.2021, ai punti da n. 1 a n. 5, da ritenersi qui per integralmente ritrascritti, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione del 08.04.2013 sottoscritta dai signori [redacted] *e delle clausole vessatorie ivi contenute e per l'effetto dichiarare che il decreto ingiuntivo telematico di pagamento n. 6567/2021 del 09.04.2021 del Tribunale di Milano notificato agli esponenti in data 28.04.2021/25.05.2021 è nullo e/o irrito e/o inammissibile e/o illegittimo e/o improcedibile e/o inefficace nei confronti degli attori opponenti, perché emesso in assenza dei presupposti di legge, nonché in ogni caso avente ad oggetto pretese creditorie non dovute, così come ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto.*

2. Accertare e dichiarare decaduta e/o inefficace e/o nulla la garanzia sottoscritta in data 08.04.2013 dagli attori opponenti con conseguente liberatoria degli stessi per decorso dei termini da ogni obbligazione ivi contenuta e per effetto della nullità della fideiussione sottoscritta in data 08.04.2013 e delle clausole vessatorie ivi contenute.

3. Accertare e per l'effetto dichiarare l'insussistenza e/o l'inesistenza e/o l'inesigibilità e/o in ogni caso la non debenza e l'infondatezza in fatto ed in diritto del credito così come azionato da [redacted] *SPV SRL, C.F./P.IVA:* [redacted]*, e per essa da* [redacted] *spa, C.F./P.IVA:* [redacted] *rappresentata da* [redacted] *spa, e conseguentemente revocare l'opposto decreto ingiuntivo telematico di pagamento n. 6567/2021 emesso il 09.4.2021 dal Tribunale di Milano, perché avente ad oggetto pretese creditorie insussistenti, inesigibili, non dovute ed in ogni caso infondate in fatto ed in diritto così come e nella misura ex adverso formulata.*

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 418dd72f22333b25
Firmato Da: IDAMARIA CHIEFFO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11ae4727a2ea26be2baffbe61986ed81
Firmato Da: EMILIA FALCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3372a7f3db96a5052ee8a8b82cd4365b

4. Respingere in toto, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le istanze e domande formulate da [redacted] *SPV SRL, C.F./P.IVA:* [redacted]*, e per essa da* [redacted] *spa, C.F./P.IVA:* [redacted] *rappresentata da* [redacted] *spa, nei confronti degli attori opponenti.*

5. Accertare e dichiarare che nulla devono gli attori opponenti in favore di [redacted] *SPV SRL, C.F./P.IVA:* [redacted] *e per essa di* [redacted] *spa, C.F./P.IVA:* [redacted] *rappresentata da* [redacted] *spa, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione introduttivo del 03.06.2021, da ritenersi qui per integralmente ritrascritti.*

In ogni caso:

condannare la convenuta opposta al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa, oltre accessori di legge e successive occorrende tutte.

Con osservanza e con espressa e formale riserva di formulare ogni ulteriore più ampia deduzione, contestazione, eccezione, produzione, domanda ed istanza, attese le difese avversarie ed opposta ogni contraria domanda ed istanza."

Conclusioni nell'interesse della convenuta [redacted] SPV S.r.l.:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare:

Nel merito:

in via principale: respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo e le domande tutte proposte dagli opponenti signori [redacted] *in quanto infondate e in fatto e in diritto per come esposto in narrativa, e per l'effetto confermare il DI n. 6567/2021 – RG 74/2021 del Tribunale di Milano.*

In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo qui opposto, condannare comunque i signori [redacted]*, in via solidale tra di loro, e nei limiti della garanzia assunta, al pagamento in favore*

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 418dd72f22333b25
Firmato Da: IDAMARIA CHIEFFO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11ae4727a2ea26be2baffbe61986ed81
Firmato Da: EMILIA FALCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3372a7f3db96a5052ee8a8b82cd4365b

di [redacted] SPV S.r.l. dell'importo di € 143.685,49, oltre interessi ai tassi contrattualmente convenuti da calcolarsi sull'importo capitale di € 143.476,76 dal 26.06.2018 al saldo effettivo, ovvero alla diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa per i motivi di cui in narrativa.

In via istruttoria: ci si oppone sin d'ora alle istanze istruttorie che dovessero essere formulate ex adverso, per tutti i motivi che si andranno ad illustrare nelle successive memorie a ciò deputate, e con ogni più ampia riserva di altro produrre e dedurre nei termini di legge.

In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso spese e accesori di legge.

Ragioni in fatto e diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori [redacted] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6567/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 12.03.2021 con cui è stato ingiunto alla società debitrice [redacted] S.p.A. ed agli opponenti, in qualità di fideiussori – in forza della fideiussione rilasciata in data 08.04.2013 – di pagare alla società [redacted] SPV s.r.l. la somma di euro 143.685,49, pari al saldo debitore derivante dallo scoperto di conto corrente n. 30911 acceso presso Banca [redacted] a r.l. dalla società [redacted] S.p.A., oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.

1.2. Nel giudizio di opposizione gli attori hanno eccepito:

- la nullità integrale ex art. 1418 c.c. della fideiussione in quanto riproduceva il contenuto degli art. 2, 6 e 8 del modulo ABI del 2003 ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55/2005, illegittime per violazione dell'art. 2 l. 287/1990;
- la mancanza di prova del credito, in quanto la ricorrente non aveva allegato gli estratti conto e gli estratti scalari dalla data di apertura del conto corrente sino alla data del passaggio a sofferenza;
- la mancanza di prova della effettiva ricezione degli estratti conto da parte del correntista;
- la non leggibilità della firma apposta sull'estratto conto certificato ex art 50 TUB;

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 418dd72f22333b25
Firmato Da: IDAMARIA CHIEFFO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11ae4727a2ea26be2baffbe61986ed81
Firmato Da: EMILIA FALCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3372a7f3db96a5052ee8a8b82cd4365b

- il carattere vessatorio delle clausole contenute nel contratte di conto corrente bancario del 2009 nella parte in cui prevedevano, nel caso di sconfinamento in assenza di fido, un tasso di interesse debitore annuo sulle somme utilizzate pari al 18,5% ed un tasso di interesse debitore effettivo annuo comprensivo di capitalizzazione del 19,823% con periodicità di capitalizzazione degli interessi trimestrale;
- il superamento e la violazione del tasso soglia con riguardo all'interesse del 18,5%;
- la decadenza ex art. 1957 c.c. atteso che dalla data del passaggio a sofferenza 29/05/2017 non risulta che il creditore abbia agito e proseguito le azioni per il recupero del proprio credito nei confronti del debitore [redacted] S.p.A.

1.3. Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto osservando che:

- il provvedimento della Banca d'Italia richiamato dagli attori non si applica alla fideiussione per cui è causa, sia perché concessa a distanza di circa otto anni dall'accertamento compiuto alla Banca d'Italia con il provvedimento richiamato, sia perché la fideiussione per cui è causa doveva essere qualificata come contratto autonomo di garanzia in considerazione della clausola che prevedeva il pagamento a prima richiesta, anche nel caso di opposizione del debitore;
- in ogni caso, l'adozione di un modello conforme allo schema ABI non comportava la nullità totale della fideiussione, ma solo parziale in relazione alla singole clausole conformi agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI;
- doveva essere disattesa anche l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. posto che l'istituto di credito aveva richiesto il pagamento delle somme dovute con lettera del 08.11.2016 (all. 10), ritualmente ricevuta dalla Società debitrice principale e che, attesa la clausola di pagamento a prima richiesta, ai fini del rispetto del termine di decadenza semestrale doveva reputarsi sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento (come affermato, tra le altre, da Cass. Civ. n. 22346 del 26.09.2017);

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 418dd72f22333b25
Firmato Da: IDAMARIA CHIEFFO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11ae4727a2ea26be2baffbe61986ed81
Firmato Da: EMILIA FALCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3372a7f3db96a5052ee8a8b82cd4365b

- dall'esame del fascicolo monitorio risultava la produzione degli estratti conto a scalare dalla data dell'apertura del conto sino al passaggio a sofferenza (all. 8 fascicolo monitorio);
- la mancata ricezione degli estratti conto non comportava l'inesigibilità del credito, ma solo l'inapplicabilità della previsione in tema di decadenza dalle contestazioni degli estratti conto;
- anche le doglianze in punto di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi risultava "formulata in modo del tutto generico" e non era "suffragata da idoneo supporto probatorio"; inoltre, gli arresti della giurisprudenza richiamati dagli attori riguardavano rapporti di conto corrente accesi prima del 2000, ossia prima dell'entrata in vigore della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio che ha previsto la paritetica periodicità trimestrale degli addebiti/accrediti degli interessi corrispettivi; il rapporto di conto corrente dedotto nel presente giudizio era, invece, sorto in data 02.04.2012 ed il contratto di apertura del conto corrente prevedeva la paritetica periodicità degli interessi (creditori e debitori) conformemente alla delibera del CICR (all. 6 fascicolo monitorio – documento di sintesi e articolo 32);
- anche le contestazioni riguardanti la misura del tasso di interesse non erano fondate posto che, da un lato, il tasso di interesse era stato specificamente approvato dalla correntista [redacted] S.p.A., mediante apposita sottoscrizione (all. 6 fascicolo monitorio); dall'altro, l'applicazione di tale tasso non era mai stata contestata seguito dell'invio degli estratti conto.

1.4. Con ordinanza del 18/01/2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Nei termini previsti dall'art. 183, coma 6, n. 1 c.p.c. gli attori non svolto puntuali repliche alle difese della convenuta, ma hanno insistito per la declaratoria di decadenza ex art. 1957 c.c. del creditore, non avendo la convenuta opposta agito nel termine semestrale previsto dalla norma.

1.5. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza ulteriore attività istruttoria. Disposti due differimenti dell'udienza da parte del precedente giudice istruttore, all'udienza del 10/03/2026, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni davanti al giudice nel frattempo

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 418dd72f22333b25
Firmato Da: IDAMARIA CHIEFFO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11ae4727a2ea26be2baffbe61986ed81
Firmato Da: EMILIA FALCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3372a7f3db96a5052ee8a8b82cd4365b

designato e la causa è stata rimessa al Collegio previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Nella comparsa conclusionale gli attori hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di opposizione, compresi i motivi riguardanti il quantum del credito azionato attesa l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori operata dalla banca, in considerazione della mancata sottoscrizione della relativa clausola contrattuale.

2. Così brevemente ripercorsi i fatti di causa, ritiene il Collegio che l'opposizione possa essere delibata unicamente in relazione ai motivi afferenti la nullità della fideiussione per violazione ex art. 2 l 287/1990 e la decadenza ex art. 1957 c.c., dovendo invece essere ulteriormente istruita con riguardo agli ulteriori motivi di apposizione riguardanti il quantum del credito azionato.

2.1. In primo luogo, occorre rilevare che nessuno degli odierni opponenti è qualificabile come consumatore, in quanto tutti soci della società [redacted] S.p.A., inoltre, [redacted] rivestiva anche il ruolo di Presidente del consiglio di amministrazione, mentre e [redacted] di consigliere dotata dei poteri di rappresentanza della società.

2.2. Ciò detto, che gli attori hanno posto a fondamento del primo motivo di opposizione, avente ad oggetto la nullità della fideiussione sottoscritta nel 2013 per violazione della normativa *antitrust*, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia riguardane le previsioni dello schema negoziale predisposto dall'ABI nel 2003. Secondo quanto rilevato dall'Autorità, a differenza di altre previsioni presenti nello stesso formulario – e che non comportano alcun ingiustificato aggravio a carico del fideiussore, in quanto funzionali a garantire l'accesso al credito bancario – le clausole di "reviviscenza", "sopravvivenza" e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (corrispondenti agli artt. 2, 6, e 8 del formulario) "hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa". Secondo i rilievi della Banca d'Italia, tali previsioni, "nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la l.

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 418dd72f22333b25
Firmato Da: IDAMARIA CHIEFFO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11ae4727a2ea26be2baffbe61986ed81
Firmato Da: EMILIA FALCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3372a7f3db96a5052ee8a8b82cd4365b

287/1990, art. 1, comma 2, lett. a)". Nella ricostruzione della Banca d'Italia, la distorsione della concorrenza derivante dall'applicazione uniforme degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI non consegue ad un contratto tra imprese, ovvero a "negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare voluto", ma a comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali" (ricorso a schemi giuridici meramente unilaterali) che hanno la funzione di "coordinare verso un comune interesse, le attività economiche" (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021 che richiama Cass. 827/1999).

2.3. Come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, "il giudizio di sfavore" formulato dalla Banca d'Italia con provvedimento 55/2005 non concerne le singole clausole in sé, ma l'inserimento di tali clausole in un modello contrattuale di uso corrente che possa ostacolare la "pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi ad uno *standard* negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante"; in altri termini, il carattere anticoncorrenziale ex art. 2 l. 287/1990 deriva da una uniforme applicazione da parte degli istituti di credito delle clausole che prevedono condizioni più sfavorevoli per il fideiussore (Cass. 21841/2024, Tribunale di Milano, 30 settembre 2021).

2.4. Il provvedimento della Banca d'Italia è stato emesso nel 2005 e la valutazione svolta dall'Autorità in ordine allo "effettivo grado di uniformità degli schemi utilizzati per le garanzie personali" si basa su una indagine svolta nel mese di settembre 2004 consistita nell'esame dei modelli adottati da sette banche di diversa dimensione; all'esito di tale istruttoria, l'Autorità ha concluso per il contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. b) l. 287/1990 delle previsioni di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per le fideiussioni *omnibus* "nella misura in cui [tali clausole] vengano applicate in modo uniforme".

2.5. Alla luce della portata dell'accertamento svolto dall'Autorità, ritiene il Collegio che il provvedimento della Banca d'Italia non possa costituire prova privilegiata in ordine all'effettiva ed

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 418dd72f22333b25
Firmato Da: IDAMARIA CHIEFFO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11ae4727a2ea26be2baffbe61986ed81
Firmato Da: EMILIA FALCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3372a7f3db96a5052ee8a8b82cd4365b

uniforme applicazione delle clausole in esame da parte degli istituti di credito nel periodo in cui l'attrice ha prestato la garanzia fideiussoria oggetto del presente giudizio in ragione del considerevole lasso di tempo trascorso tra l'istruttoria e le valutazioni svolte dall'Autorità con provvedimento 55/2005 e la data della stipulazione della fideiussione per cui è causa (2013), non essendovi elementi che consentano di affermare il protratto e generalizzato utilizzo di tali modelli al momento della sottoscrizione della fideiussione per cui è causa. Ne consegue che il presente giudizio non possa essere qualificato come causa *follow on* rispetto all'accertamento dell'autorità amministrativa, bensì come causa *stand alone*, cosicché l'attrice avrebbe dovuto formulare specifiche istanze istruttorie volte ad offrire la prova dell'illecito anticoncorrenziale alla data della stipulazione della fideiussione (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 31986/2024; Cass. 30383/2024, secondo cui affinché la parte che deduce la nullità del contratto a valle per effetto dell'intesa anticoncorrenziale possa avvalersi dell'accertamento sul punto compiuto dalla Banca d'Italia è necessario che il contratto sia stipulato "entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato può ben dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova").

2.6. Nel caso di specie gli opponenti si sono limitati a dedurre la nullità della fideiussione sottoscritta nel 2013 senza offrire la prova della condotta anticoncorrenziale, come descritta dalla Banca d'Italia, alla data della stipula della fideiussione. A tal riguardo va evidenziato che l'attrice non ha neanche formulato istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c. per l'acquisizione dei modelli di fideiussione utilizzati nel 2013 da una pluralità di istituti di credito eventualmente selezionati dalla stessa parte attrice per dimensioni/diffusione sul territorio delle filiali.

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 418dd72f22333b25
Firmato Da: IDAMARIA CHIEFFO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11ae4727a2ea26be2baffbe61986ed81
Firmato Da: EMILIA FALCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3372a7f3db96a5052ee8a8b82cd4365b

2.6. Ad analoghe conclusioni deve, a maggior ragione, giungersi alla luce della qualificazione del contratto in esame come contratto autonomo di garanzia (c.d. *Garantievertrag*), derivando, dalla diversa natura del contratto, conseguenze differenti in ordine agli effetti dalla decisione della Banca d'Italia n. 55/2005 (Cass. 26847/2024; Cass. 21841/2024; Cass. 30383/2024). Giova sul punto rilevare che gli attori hanno prestato "fideiussione" a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, anche future, contratte dalla [redacted] S.p.A., sino alla concorrenza dell'importo di € 756.000,00. Il contratto in esame riproduce oltre alle clausole c.d. di "sopravvivenza" e di "reviviscenza" la previsione per cui la fideiussione si intente estesa alla garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate, anche nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide. Il contratto contiene, inoltre, la pattuizione secondo cui: "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio" (art. 7).

2.7. Richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 3947/2010 in merito alla differenza tra l'obbligazione del fideiussore, connotata da un rapporto di accessorietà rispetto all'obbligazione del debitore, di cui sono espressione le previsioni di cui agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c., ed il contratto autonomo di garanzia, fattispecie negoziale atipica che assolve alla principale funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale mediante il tempestivo versamento di una somma di danaro sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (Cass. Sez. Un. cit.), si osserva che costituiscono indici dell'interruzione del vincolo di accessorietà che caratterizza l'obbligazione fideiussoria le clausole che sanciscono l'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto di base (di valuta) che spettano al debitore principale (Cass. 11368/2002; Cass. 10637/2002; Cass. 3326/2002), unitamente a clausole che assegnano al garante un termine breve entro cui effettuare il pagamento, con

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 418dd72f22333b25
Firmato Da: IDAMARIA CHIEFFO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11ae4727a2ea26be2baffbe61986ed81
Firmato Da: EMILIA FALCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3372a7f3db96a5052ee8a8b82cd4365b

decorrenza dal ricevimento dalla richiesta di pagamento e con esclusione del beneficio della preventiva escussione (Tribunale di Milano, 22 ottobre 2001). Nel caso di specie, le previsioni pattizie sopra richiamate consentono di qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto si tratta di previsioni idonee ad elidere il rapporto di accessorietà tra l'obbligazione del garante ed il rapporto c.d. di valuta. Da un lato, infatti, le clausole in esame escludono la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c.; dall'altro, e di conseguenza, impongono al garante di pagare entro termini stringenti ("immediatamente"), precludendo al debitore di chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale – laddove la normale accessorietà della garanzia fideiussoria comporta per il garante l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, per consentire al debitore di potersi opporre al pagamento in presenza di eccezioni da far valere nei confronti del creditore ai sensi dell'art. 1952, comma 2, c.c.; sotto altro profilo, l'obbligazione assunta dal garante ha anche natura indennitaria permanendo con riguardo agli obblighi restitutori nel caso di invalidità del rapporto tra debitore e creditore (Cass. 25914/2019; Cass. Sez. Un. 3947/2010; Cass. 31/07/2015, n. 16213; Cass. 14/06/2016, n. 12152; Cass. 28/3/2017, n. 7883; Cass. 11/12/2018, n. 31956).

2.8. Dalla qualificazione del contratto per cui è causa come contratto autonomo di garanzia deriva che la domanda di nullità per violazione della normativa in materia *antitrust* non possa basarsi sull'accertamento svolto dalla Banca d'Italia con provvedimento 55/2005, riguardante le fideiussioni *omnibus* redatte sulla base del formulario predisposto dall'ABI nel 2003, ma debba essere qualificata come accertamento c.d. *stand alone* (Cass 26847/2024; Cass. 21841/2024; Cass. 30383/2024).

3. Anche a voler diversamente opinare in merito agli elementi di prova desumibili dal provvedimento della Banca d'Italia, si osserva che le Sezioni Unite della Cassazione, dirimendo il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto, hanno ricondotto alla nullità parziale il regime di invalidità dei

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 418dd72f22333b25
Firmato Da: IDAMARIA CHIEFFO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11ae4727a2ea26be2baffbe61986ed81
Firmato Da: EMILIA FALCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3372a7f3db96a5052ee8a8b82cd4365b

contratti di fideiussione stipulati "a valle", frutto della pratica anticoncorrenziale rappresentante dal coordinamento delle attività economiche di diversi istituti bancari verso un comune obiettivo attraverso l'adozione generalizzata di un modulo uniforme. Segnatamente, secondo l'impostazione accolta dalla Suprema Corte, detti contratti sono nulli in relazione alle sole previsioni riproduttive le clausole dello schema ABI il cui contenuto è stato censurato, potendo la nullità di tali clausole estendersi all'intero contratto in base al meccanismo di cui all'art. 1419, comma 2, c.c. solo laddove risulti che i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione senza l'inserimento delle clausole in commento (Cass. Sez. Un. 41994/2021).

3.1. Peraltro, come osservato dalle richiamate Sezioni Unite, l'estensione della nullità delle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI all'intero negozio costituisce "evenienza di ben difficile riscontro", atteso che l'inserimento di tali clausole ha l'effetto di rendere più gravosa la posizione del garante, sicché la loro eliminazione determina un alleggerimento della posizione degli stessi; ne deriva che non possa seriamente dubitarsi del fatto che il fideiussore, soprattutto se interessato all'erogazione del finanziamento come socio della società debitrice, avrebbe comunque concesso la garanzia personale anche senza le clausole nulle. Sotto altro aspetto, l'imprenditore bancario ha interesse a mantenere la garanzia personale del fideiussore anche senza le clausole più favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe l'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti (Cass. Sez. Un. cit.).

3.2. Nel caso di specie, anche a voler ravvisare l'idoneità del provvedimento della Banca d'Italia a costituire prova dell'illecito anticoncorrenziale in relazione alla fideiussione per cui è causa, non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 1419, comma 2, c.c. atteso che i fideiussori erano tutti soci della società garantita (oltre che legali rappresentanti quanto a due di essi) e che, dalla documentazione in atti, risulta che la garanzia è stata sottoscritta il 03/04/2013 in concomitanza con la stipulazione del contratto di apertura credito in conto corrente (02/04/2013) stipulato dalla società [redacted] S.p.A. La

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 418dd72f22333b25
Firmato Da: IDAMARIA CHIEFFO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11ae4727a2ea26be2baffbe61986ed81
Firmato Da: EMILIA FALCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3372a7f3db96a5052ee8a8b82cd4365b

concessione della garanzia da parte soci si inseriva, quindi, nell'ambito di una più ampia operazione bancaria volta a consentire o agevolare l'operatività della società. Ne deriva che ragionevolmente i soci e gli amministratori avrebbero garantito l'adempimento dell'obbligazione della società debitrice anche senza le clausole, maggiormente onerose, ritenute nulle.

3.3. Ricondotte le conseguenze dell'illecito *antitrust* dedotto dall'attore alla nullità parziale delle fideiussioni in relazione alle sole clausole che riproducono le clausole 2, 6 e 8 del formulario ABI, si osserva che, nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, gli attori hanno svolto unicamente eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. deducendo che, in ragione della nullità della clausola di deroga al termine semestrale, la convenuta avrebbe dovuto agire nel termine di sei mesi dalla annotazione del "passaggio a sofferenza", avvenuta il 29/05/2017. Tale ricostruzione non può essere condivisa. In primo luogo, va rilevato che il contratto di fideiussione prevedeva il pagamento a semplice richiesta scritta (cfr. art. 7 a mente del quale: "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso d'opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio […]"). Secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c. comporta che, in presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, il rinvio all'art. 1957 c.c., che in ipotesi dovrebbe trovare applicazione in ragione della nullità – per violazione della legge *antitrust* – della clausola derogatoria contenuta nella fideiussione "a valle" (clausola n. 6), debba intendersi limitato al termine semestrale entro cui deve essere inviata la richiesta di pagamento e non anche alla forma; cosicché il termine di decadenza può ritenersi rispettato con una mera richiesta stragiudiziale di pagamento (Cass. 5179/2025; Cass. 660/2025; Cass. 22346/2017). Ciò posto, con raccomandata inviata il 08/11/2016 sia alla società debitrice che ai fideiussori, la banca ha revocato con effetto immediato le facilitazioni concesse, chiedendo la restituzione immediata delle eventuali carte di credito ancora in circolazione, ed ha intimato, tanto alla debitrice che ai fideiussori il pagamento immediato dello scoperto del conto

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 418dd72f22333b25
Firmato Da: IDAMARIA CHIEFFO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11ae4727a2ea26be2baffbe61986ed81
Firmato Da: EMILIA FALCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3372a7f3db96a5052ee8a8b82cd4365b

corrente. Si tratta di una intimazione, contestuale alla revoca degli affidamenti, idonea ad interrompere il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., essendo irrilevante l'annotazione interna del passaggio "a sofferenza"; peraltro, come rilevato dagli stessi attori, successiva alla lettera di messa in mora.

4. Venendo alle ulteriori doglianze riguardanti il quantum del credito azionato, con particolare riguardo alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, ritiene il collegio che la causa debba essere rimessa in istruttoria a fine di disporre opportuna c.t.u. allo scopo di accertare il rispetto da parte dell'istituto di credito delle prescrizioni, *pro tempore* vigenti, di cui all'art. 120 TUB e della delibera CICR del 09/02/2000 che, per la validità della pattuizione, con medesima periodicità, della capitalizzazione infra annuale degli interessi richiedeva la sottoscrizione specifica della relativa clausola; nonché delle prescrizioni di cui alla successiva delibera del 03/08/2016.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, non definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe promossa, così provvede:

1) rigetta la domanda di nullità della fideiussione sottoscritta dagli attori in data 08.04.2013;
2) dispone la rimessione dalla causa sul ruolo come da separata ordinanza;
3) spese al definivo.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2026

Il Giudice est. — Il Presidente

Idamaria Chieffo — Silvia Giani

Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 418dd72f22333b25
Firmato Da: IDAMARIA CHIEFFO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 11ae4727a2ea26be2baffbe61986ed81
Firmato Da: EMILIA FALCONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3372a7f3db96a5052ee8a8b82cd4365b